

TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei
litisconsorti ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Per **GOZZI TAMARA**, C.F. GZZTMR81P49A132R, nata a Albano Laziale (RM) il 09.09.1981 e res.te in Lanuvio (RM) via della Stazione 5 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Magnani del foro di Velletri (cod. fisc. MGNGLC72E13H5011 – Fax 06/88932890 – PEC gianluca.magnani@oav.legalmail.it) e con lui elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello stesso sito in Albano Laziale, Via Virgilio 12 giusta procura in allegato al presente atto ai sensi dell'art. 83 III comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001;

ricorrente

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t. con sede in viale Trastevere n. 76/A a Roma rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria per legge in Roma via dei Portoghesi 12;

MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ambito Territoriale Provinciale di Roma in persona del legale rapp.te p.t. con sede in via L. Pianciani 32 a Roma rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria per legge in Roma via dei Portoghesi 12;



resistenti

e nei confronti di

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti negli anni scolastici 2014/2017

OGGETTO:

- **Diritto all'inserimento dei titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento provinciali**
- **Partecipazione al piano straordinario assunzione docenti;**
- **Risarcimento danni;**

Fatto

1. la ricorrente ha conseguito il diploma di maturità magistrale entro l'a.s. 2001/2002 e pertanto, come si vedrà più diffusamente in seguito, risulta sin da allora in possesso di un **titolo abilitante** per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria. (all. n. 4);
2. di conseguenza ed a decorrere dallo stesso anno ella avrebbe avuto diritto ad essere inserita nella terza fascia delle **graduatorie permanenti provinciali** (trasformate in graduatorie ad esaurimento a decorrere dal 2006) riservate ai docenti abilitati delle suddette classi di concorso;
3. L'Amministrazione scolastica convenuta, tuttavia, ha sempre negato il valore abilitante del suddetto titolo e, conseguentemente, la possibilità di inserimento nelle suddette graduatorie ai ed diplomati magistrali come l'odierna ricorrente, cui ha invece consentito di lavorare nella scuola pubblica solo ed esclusivamente per supplenze brevi, mediante

inserimento nella terza fascia delle ben diverse **graduatorie di istituto** (in II^ fascia a decorrere dall'a.s. 2014/2015);

4. è questo appunto il caso della ricorrente che non essendo mai stata ammessa nelle graduatorie ad esaurimento provinciali per docenti della scuola dell'infanzia e primaria (d'ora innanzi GAE) sul presupposto che il suo non fosse un titolo abilitante, lavora nella scuola pubblica sin dall'a.s. 2006/2007 con incarichi a tempo determinato per supplenze temporanee mediante scorrimento delle graduatorie di istituto nelle quali risulta iscritta sin dal 2002 (v. doc. 1, 2, 3, 5, 6, 7,8);
5. anche in occasione dell'ultimo aggiornamento GAE per il triennio 2014/2017, disposto con D.M. n. 235/2014, non risultava consentito in alcun modo l'inserimento in graduatoria ai docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, risultando previste solo diverse ipotesi di deroga tassativamente elencate (v. doc. 1 e 2);
6. A tale riguardo si sottolinea come le G.A.E. vengano utilizzate al fine dell'assunzione a tempo indeterminato per il 50% dei posti annualmente banditi nonché per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche ex art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124/1999, mentre le graduatorie di istituto siano istituzionalmente finalizzate al conferimento delle supplenze temporanee c.d. brevi e saltuarie di cui al comma 3 della norma sopra citata;
7. È successo poi che con il parere espresso nell'adunanza di sezione del 5 giugno 2013 (affare 4929/2012) e con la sentenza 1973/2015 il Consiglio di Stato avesse rispettivamente certificato (una volta per tutte)



il valore abilitante del diploma magistrale e dichiarato altresì il diritto dei docenti in possesso del suddetto titolo all'inserimento nelle corrispondenti GAE (v. doc. 13);

8. Il legislatore ha preso atto della prima delle suddette pronunce con il D.P.R. n. 74664/2014 ma altrettanto non è stato evidentemente per il MIUR il quale si è infatti limitato ad una "apertura" nei confronti dei cd diplomati magistrali tradottasi nella mera possibilità di inserimento su domanda nella seconda fascia delle stesse graduatorie di istituto (cfr. d.m. 235/2014 in doc. 1 e d.m. 375/2014 in doc 2; domanda di inserimento in II^ fascia delle graduatorie di istituto in doc. 7);
9. quanto infatti alle graduatorie ad esaurimento il **D.M. 235/2014** ha previsto **soltanto** la possibilità di presentare **domanda di aggiornamento** delle propria posizione in graduatoria a favore dei soli **docenti già inseriti nelle graduatorie** per cui è causa e, di conseguenza, **registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line"**.
10. Più precisamente, ai sensi del **D.M. 235/2014**, all'**art. 9, commi 2 e 3**, rubricato "*Modalità di presentazione delle domande*", [...] *la domanda (n.d.r. di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento) (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...]:*
 - a) *registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita*

STUI
v. Gi
Via
1-Alba
93289

EGALE
a Magnani
ilio, 12
Laziale (RM)
Fax 06 88932

sezione dedicata, "Istanze on line presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);

b) inserimento della domanda via web.

Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", stabilisce che [...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].

11. La piattaforma web denominata "Istanze on line", dunque, non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non dava la possibilità ai docenti in possesso ditale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.

12. in altri termini il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014 impediva – e impedisce attualmente – alla ricorrente anche solo di farsi riconoscere dal sistema quale docente, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

13. a mezzo di plico raccomandato a.r. del 05.08.2015 contenente anche apposito modello di domanda cartaceo (come premesso, infatti, la ricorrente, quale docente diplomata alle scuole magistrali non ha avuto alcuna possibilità di accesso alla piattaforma Vivifacile per l'invio telematico della domanda) l'istante ha quindi diffidato il MIUR e chiesto di essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento provinciali di



Roma per la Scuola dell'infanzia e per la Scuola primaria relative agli a.a.ss. 2014/2017 (all. n. 5);

14. come si evince dalla suddetta domanda cartacea inoltrata al MIUR nel agosto u.s. a mezzo plico raccomandato, la ricorrente ha diritto:

- all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento provinciale docenti di **scuola dell'infanzia** con punteggio pari a 17 e posizione ricompresa tra la n. 3315 e la n. 3376 (cfr. domanda cartacea di inserimento in GAE, Tabella valutazione titoli e stralcio graduatoria ad esaurimento in doc.);
- all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento provinciale docenti di **scuola primaria** con punteggio pari a 42 e posizione ricompresa tra la n. 3135 e la n. 3161 (cfr. domanda cartacea di inserimento in GAE, Tabella valutazione titoli e stralcio graduatoria ad esaurimento in doc.);

15. ella infatti, alla data del 10 maggio 2014 (termine previsto dal DM 235/2014) vanta, relativamente alla GAE di scuola primaria, punteggio pari a 42 (di cui pt. 5 per diploma, pt. 6 per titolo abilitante, pt. 6 per titoli culturali e pt. 25 per titoli di servizio), mentre vanta, relativamente alla GAE della scuola d'infanzia, punteggio pari a 17 (di cui pt. 5 per diploma, pt. 6 per titolo abilitante, pt. 6 per titoli culturali) (v. doc. 4 e 6);

16. Tale richiesta è però rimasta priva di un qualsivoglia riscontro da parte dell'Amministrazione;

17. con distinta e successiva lettera raccomandata a.r. recapitata nei termini

STU
v. G
Via
1 Alb
39328

LEGALE
ca Magnani
gilio, 12
Laziale (RM)
- Fax 06 88935

di legge (14 agosto 2015), la ricorrente ha comunque inoltrato anche Domanda di ammissione alle Fasi A, B e C del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla Legge 107/2015 e al D.D.G. 767/2015 con allegata diffida ad adempiere.

18. di recente, infatti, è stato pubblicato il piano straordinario di assunzione (sancito dalla Legge n. 107/2015), con il quale il M.I.U.R. sta assumendo a tempo indeterminato, tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento dalle quali l'istante risulta ingiustamente escluso. A tanto si aggiunga che, proprio la detta legge 107/2015, al comma 105 statuisce che già "a decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b1 (graduatorie ad esaurimento), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata".

19. Anche detta domanda è stata inoltrata a mezzo lettera raccomandata essendo ella impossibilitata farlo attraverso il sistema telematico *POLIS - Istanze on line* in quanto detto sistema consente l'accesso esclusivamente a chi appartiene alle categorie previste dalla L. 107/2015 e dal D.D.G. 767/2015 (v. doc. 11 ed in diritto);

20. Superfluo aggiungere che anche tale iniziativa è rimasta senza riscontro né effetti;

21. la ricorrente vive solo ed unicamente del suo reddito da lavoro e dopo tanti anni passati ad insegnare nella scuola pubblica rischia concretamente di trovarsi priva di occupazione all'esito della procedura di attuazione del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato



- stabilito dal c. 98 della L. 107/2015 che coinvolge tutti i suoi colleghi già inseriti in GAE (v. diritto);
22. la ricorrente ha sempre prestato servizio nella scuola pubblica con le medesime modalità e secondo i medesimi programmi osservati dai corrispondenti colleghi a tempo indeterminato o inseriti in GAE;
23. ultima sede di servizio nella scuola pubblica in ordine cronologico è stata l'istituto comprensivo "Vito Volterra" di Ariccia;
24. Di conseguenza, l'istante ricorre al Tribunale di Velletri in funzione di Giudice del Lavoro per i seguenti motivi di

Diritto

1. sulla giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento.

Preliminarmente si ritiene opportuno evidenziare come in ordine alla fattispecie che qui ci occupa sussista indubbiamente la giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario.

Si è già infatti precedentemente riferito come la parte ricorrente risulti in possesso di un titolo abilitante ed abbia pertanto diritto, proprio perché abilitata, all'inserimento nelle GAE.

Quella che con la presente azione si tende a tutelare è dunque la posizione di diritto soggettivo della ricorrente all'eventuale assunzione cui sono per l'appunto finalizzate le GAE.

Già sulla base di quanto sopra dedotto non può quindi che affermarsi come nel caso di specie sussista la giurisdizione del Giudice Ordinario al quale solo, come è noto, è attribuita la tutela delle posizioni di diritto soggettivo.

A ciò si aggiunga come risulti ormai del tutto pacifico il principio per cui le GAE non siano in alcuna maniera assimilabili a delle procedure concorsuali in ordine alle quali sussiste la residuale giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia di pubblico impiego.

Si aggiunga altresì che nel caso di specie viene contestata la mancata collocazione della ricorrente in una determinata graduatoria e non la legittimità della regolamentazione generale ed astratta delle GAE, con conseguente giurisdizione, anche sotto questo diverso profilo, del Giudice Ordinario. (In tal senso, per tutte, Cass. Civ, S.U., n. 27991/2013)

D'altra parte che la giurisdizione sulle GAE appartenga proprio al Giudice Ordinario risulta ormai costantemente ribadito in maniera pressoché unanime dalla più recente giurisprudenza in materia. (Per tutte Cass. Civ., S.U., ordinanze nn. 16756/2014 e 4296/2013; Cons. di Stato, Adunanza di Sezione del Consiglio di Stato, 11 febbraio 2015, affare n. 05141/2012 e Adunanza di Sezione del 18 febbraio 2015, affare n.03526/2012); TAR Lazio n. 8985/2015)

La richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai arrestata su una posizione che ravvede la giurisdizione della magistratura ordinaria in tutte quelle controversie nelle quali all'impugnazione dell'atto generale di macro-organizzazione segua l'impugnativa delle graduatorie ad esaurimento, giacché quest'ultima evidenza che l'effettiva domanda avanzata in giudizio, con effetti assorbenti, dagli interessati riguarda per l'appunto il loro inserimento nelle graduatorie ad inserimento - pacificamente di pertinenza dell'A.G.O. - e che a tal fine, a fronte



dell'eventuale illegittimità dell'atto generale presupposto, è comunque consentito al Giudice Ordinario procedere alla sua disapplicazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 L.A.C. (da Adunanza di Sezione del Consiglio di Stato, 11 febbraio 2015 allegata)

Ebbene, con il presente ricorso viene chiesto l'accertamento incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui, non contemplando il nominativo della ricorrente, la escludono dalla possibilità di essere individuata quale destinataria di un contratto a tempo indeterminato.

Tale prospettazione trova peraltro piena corrispondenza anche con quanto previsto dallo stesso D.M. 235/2015 di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, che infatti all'art. 11, comma 6, stabilisce " *La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro*".

Ad ogni modo, i più recenti orientamenti, senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano tout court che " *sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola – come quella in questione – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto*" (cfr. TAR Lazio – Sez. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; TAR Lombardia– Sez. III, 13.03.2014, n. 629; TAR Emilia Romagna, Parma,

15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; CdS Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11).

2. sulla natura abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Si ritiene in primo luogo che non possa sussistere alcun dubbio circa la natura di titolo abilitante all'insegnamento per la scuola primaria e quella dell'infanzia del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Tale natura trova il proprio fondamento per la Scuola dell'infanzia nell'art. 194, comma 1, del D.Lgs. n. 297/294, ora abrogato, ai sensi del quale "Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne" (oggi per l'appunto Scuola dell'infanzia).

La suddetta abrogazione, ad opera della L. n. 226/2005, non ha comunque mutato i termini della questione in quanto l'art. 31 comma 2 di tale norma ha comunque espressamente previsto che le disposizioni abrogate (tra cui quindi quella sopra riportata) continuassero ad applicarsi *"limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi"*.

Per la Scuola primaria invece l'art. 197 comma 1 del medesimo D.Lgs. prevede che *"Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita,*



rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare" (oggi per l'appunto Scuola primaria).

La natura abilitante è stata peraltro anche in epoca successiva espressamente ribadita a livello normativo tanto dal D.M. n. 175/1997 che dal D.P.R. n. 323/1998, il cui art. 15 dispone che *"I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare"*.

Dunque ai sensi della suddetta normativa, tuttora vigente, il diploma magistrale, se conseguito (come nel caso delle parti ricorrenti) entro l'a.s. 2001/2002, costituisce a tutti gli effetti titolo abilitante per l'insegnamento nella Scuola primaria ed in quella dell'infanzia.

Ed invero soltanto dopo l'anno 2002 è stato introdotto e reso effettivo il sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare con il quale è stato definito l'ordinamento didattico del corso di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale di tali insegnanti.

Di conseguenza fino all'anno 2002 sussisteva la piena validità per l'accesso all'insegnamento dei predetti titoli di studio.

Ciononostante il MIUR con i propri provvedimenti di natura regolamentare succedutisi nel corso degli anni ha sempre illegittimamente negato il valore abilitante del titolo in esame, impedendo a chi ne era in

possesso l'inserimento nelle GAE.

Solo a seguito dell'emanazione del D.P.R. del 25.3.2014, nel quale è stato integralmente riportato il parere del Consiglio di Stato del 5 giugno 2013 (affare n. 4929/2012), il MIUR ha riconosciuto la natura abilitante del predetto titolo.

Né sarebbe potuto essere altrimenti, in quanto ai sensi della norma da ultimo citata "prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G.L. n. 82 del 24 settembre 2012".

Le disposizioni dei legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra:

- i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento;
- i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento e quindi diplomati



dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento.

Ebbene, nonostante la chiara presa di posizione sulla questione da parte del legislatore (sulla scorta dell'inequivocabile parere del Consiglio di Stato) e la formale presa d'atto del MIUR, l'Amministrazione convenuta ha però esclusivamente consentito a chi fosse in possesso dell'abilitante diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 di inserirsi nella II^ fascia delle graduatorie di istituto e non anche nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento.

3. sulla natura ed evoluzione delle graduatorie (GAE).

Si ritiene opportuno svolgere alcuni brevissimi cenni, limitatamente a quanto rileva in ordine alla fattispecie oggetto di causa, sulla disciplina normativa relativa alle graduatorie da esaurimento.

Con l'art. 401, comma 1, del D.Lgs. n. 297/1994 sono state istituite le graduatorie permanenti per il personale docente da utilizzare per le assunzioni in ruolo.

L'art. 1 della legge 124/1999 ha poi modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.

L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 nei

seguenti termini: "Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".

L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti richiamate.

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto -Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- PRIMA FASCIA, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
- SECONDA FASCIA, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;
- TERZA FASCIA, numericamente più cospicua: costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in



una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla legge 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento *comunque posseduti*.

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

Successivamente ai sensi dell'art. 1, comma 605 lett. c), della L. n. 296/2006 le suddette graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento nelle quali, oltre a chi era già iscritto, potevano su domanda essere inseriti tutti quei docenti "già in possesso di abilitazione" o in procinto di acquisirla con le modalità e nei termini tassativamente indicati dalla legge stessa.

Il MIUR tuttavia non ha mai consentito l'inserimento nelle suddette graduatorie docenti dell'infanzia e primaria in favore di chi, come ad es. la ricorrente, vantava solo ed unicamente un diploma magistrale e ciò è stato sia prima che dopo detto spartiacque..

4. sul diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento – La sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

In ragione di quanto dedotto ai precedenti punti 2) e 3) non si può che ribadire come l'odierna ricorrente abbia diritto a vedersi riconosciuto

l'inserimento nella III fascia delle GAE per l'insegnamento nella Scuola primaria e nella Scuola dell'infanzia.

Si è infatti già più volte precisato come la ricorrente abbia conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002, risultando pertanto in possesso, almeno da tale epoca, di un valido titolo abilitante all'insegnamento nella Scuola dell'infanzia ed in quella primaria.

Si è altresì già dedotto come ai sensi dell'art. 1, comma 605, della L. n. 96/2006 avessero diritto ad essere inseriti nelle GAE tutti i docenti che a tale epoca fossero "già in possesso di abilitazione".

Appare pertanto evidente la sussistenza in capo all'odierna ricorrente del diritto che con la presente azione si mira a tutelare.

La ricostruzione sopra operata risulta peraltro pienamente conforme a quanto in materia statuito dal **Consiglio di Stato** nella recente ed ormai celebre sentenza n. **1973/2015** con la quale è stato **annullato il D.M. n. 235/2014 relativo all'aggiornamento delle GAE nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 l'iscrizione nelle graduatorie permanenti ora ad esaurimento** (v. doc. 13).

In ordine a tale sentenza si ritiene opportuno premettere come alla stessa non possa di certo essere attribuita un'efficacia limitata *inter partes*.

Quello (parzialmente) annullato dal Consiglio di Stato è infatti un atto di natura regolamentare avente portata generale, con conseguente efficacia *erga omnes* del giudicato formatosi in ordine a tale



annullamento. (In tal senso, per tutte, Cass. Civ., Sez. Lav. n. 19611/2014 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 6212/2011)

Ecco perché l'odierna ricorrente, in epoca immediatamente successiva al deposito della suddetta sentenza, ha provveduto a presentare domanda di inserimento nelle GAE essendo venuta meno la normativa regolamentare *de qua* nella parte in cui per l'appunto non le consentiva detto inserimento, domanda alla quale non è però seguito alcun riscontro da parte dell'Amministrazione scolastica convenuta.

Nel merito il Consiglio di Stato, con motivazione assai condivisibile, ha affermato che *“non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta (dal MIUR) soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali”*. Ed ancora: *“Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non*

SI
Avv. G. Via V.
00041 Albano Laziale (L.)
Tel. 06 88...
2 - Fa...
15 883

per l'assunzione a tempo indeterminato".

Non si può pertanto che riaffermare ancora una volta il diritto della parte ricorrente di vedersi riconosciuto il diritto all'inserimento nella III fascia delle GAE per l'insegnamento nella Scuola primaria e nella Scuola dell'infanzia con il punteggio derivante dai titoli indicati in domanda

5. sul punteggio vantato e sulla corrispondente posizione in GAE

Accertato il diritto della parte ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Roma per insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria, non rimane altro che verificare il punteggio spettante e la corrispondente posizione nelle graduatorie stesse.

Ebbene, si è allegato in premessa come la ricorrente, pur non avendone ricevuto autorizzazione alcuna dal MIUR (..), abbia presentato domanda cartacea di inserimento in GAE lo scorso mese di agosto nella quale allegava tutti i titoli utilmente conseguiti entro la data del 10 maggio 2014.

Ebbene, come allegato in domanda e documentato in atti la ricorrente ha diritto ad essere inserita in GAE della scuola primaria con punteggio pari a 42 (di cui pt. 5 per diploma, pt. 6 per titolo abilitante, pt. 6 per titoli culturali e pt. 25 per titoli di servizio) ed in GAE della scuola d'infanzia con punteggio pari a 17 (di cui pt. 5 per diploma, pt. 6 per titolo abilitante e pt. 6 per titoli culturali), a mente della *Tabelle di valutazione titoli* allegata al DM 235/2014 (v. allegato n. 1-a)

Detta tabella consiste in una griglia all'interno della quale ogni titolo riconosciuto valido riceve un corrispondente punteggio (v. doc.).



Ebbene come premesso la ricorrente vanta un punteggio complessivo di 42 per la scuola primaria ed un punteggio complessivo di 17 per la scuola dell'infanzia con conseguente diritto al collocamento nelle GAE di competenza in posizione compresa tra:

- la n. 3315 e la n. 3376 nella GAE della scuola dell'infanzia;
- la n. 3135 e la n. 3161 nella GAE della scuola primaria;

Ad essa spetta comunque un corretto inserimento a mente del punteggio vantato.

6. sulla illegittima condotta del MIUR ed il conseguenziale danno subito dalla parte ricorrente – Diritto al risarcimento.

Da tutto quanto sinora dedotto emerge altresì in tutta la sua evidenza come l'odierna ricorrente abbia subito un palese danno in diretta conseguenza della (reiterata) illegittima condotta del MIUR, che nel corso degli anni le ha sempre impedito di inserirsi in GAE nonostante fosse in possesso (almeno dall'anno 2002) di un valido titolo abilitante ai fini di tale inserimento.

Non sembra quindi possano esservi dubbi sulla illegittimità della suddetta condotta, avendo l'Amministrazione non riconosciuto come abilitante un titolo che al contrario era previsto come tale dalla normativa allora (e peraltro tuttora) vigente.

Appaiono d'altra parte evidente tanto il danno subito dalla parte ricorrente che il nesso di causalità tra la illegittima condotta sopra evidenziata ed il danno stesso.

Ed invero se il MIUR le avesse consentito l'ingresso nelle graduatorie in esame, come era suo diritto fin dal momento del conseguimento il titolo abilitante, la ricorrente avrebbe indiscutibilmente avuto maggiori opportunità lavorative e di carriera.

Si rammenta infatti come proprio in ragione del mancato riconoscimento del diploma *de quo* la ricorrente sia stata relegata per anni nella III fascia delle graduatorie di istituto, ovverosia di quelle utilizzate ai soli fini del conferimento delle supplenze temporanee c.d. brevi e saltuarie di cui all'art. 4, comma 3, della L. n. 124/1999.

Testimoniano quanto sopra gli allegati certificati di servizio da cui si evince appunto la natura e brevità degli incarichi assegnati negli anni alla ricorrente

Al contrario, con il corretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) sarebbero stati sicuramente conferiti alla ricorrente incarichi relativi a supplenze annuali (31 agosto) o temporanee fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ex art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124/1999 con conseguenti (ed evidenti) benefici sia patrimoniali che giuridici (ovverosia di punteggio ai fini dell'avanzamento in graduatoria e quindi all'assunzione a tempo indeterminato).

Ciò peraltro in un'epoca caratterizzata dall'assenza per 13 anni di concorsi nel settore della scuola e quindi dall'impossibilità di ottenere l'assunzione a tempo indeterminato se non attraverso proprio le graduatorie ad esaurimento.

A tale riguardo risulta però assai arduo, se non del tutto impossibile,



quantificare la giusta misura del risarcimento del danno spettante alla parte ricorrente (tenuto conto anche delle possibilità di soddisfacimento della domanda in forma specifica) di guisa che si chiede che lo stesso venga liquidato sulla base di criteri equitativi, se del caso previa CTU contabile, tenuto conto dei seguenti dati:

- età della ricorrente: 34 anni
- anni di presenza in graduatoria di istituto della ricorrente: aa.ss. 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015;
- giorni lavorati nella scuola dell'infanzia: nessuno;
- giorni lavorati nella scuola primaria a.s. 2006/2007: totale 5 gg.; a.s. 2009/2010: totale 1 g.; a.s. 2010/2011: totale 13 g.; a.s. 2011/2012: totale 1 g.; a.s. 2012/2013: totale 74 gg.; a.s. 2013/2014: totale 189 gg.; a.s. 2014/2015: totale 173 gg. (vedi doc. 6);
- giorni lavorati nella scuola primaria aa.ss. 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009: nessuno;
- posizione in GAE della scuola primaria corrispondente al punteggio vantato rispetto al totale degli iscritti: n. 3161 su 4180 (vedi doc. 3b);
- posizione in GAE della scuola dell'infanzia corrispondente al punteggio vantato rispetto al totale degli iscritti: n. 3376 su 3734 (vedi in doc. 3a);
- posizioni stipendiali annuali previste per personale docente

STUDI
v. G. m.
Via Vi
Albano
32892-

EGALE
a Magnani
ilio, 12
Laziale (RM)
Fa: 06 8672896

diplomato a decorrere dal 2002 (v. doc. 10);

Sotto diverso profilo e fermo quanto sopra, si consideri che la parte ricorrente risulta inserita, ovviamente su propria richiesta, nelle graduatorie di istituto delle scuole prescelte in domanda al fine di potere prestare servizio nella scuola pubblica.

Dette graduatorie vengono peraltro periodicamente aggiornate, sempre su domanda degli interessati, con cadenza triennale.

Dunque, per ciò solo, **la ricorrente ha perennemente messo a disposizione dell'Amministrazione oggi convenuta le proprie energie lavorative** e tale manifestazione di volontà si rinnova peraltro ogni due\tre anni, in occasione degli aggiornamenti di legge.

Appare invece contrario a qualsivoglia logica che una siffatta offerta lavorativa possa essere riferita e limitata solo ad alcuni periodi dell'anno.

La conseguenza di tale fondato assunto è quella per cui il Giudice dovrà liquidare il suddetto risarcimento a prescindere dalla costituzione in mora del datore di lavoro.

Sul pericolo derivante dall'attuazione del piano straordinario assunzioni del governo Renzi

Pur non potendo ufficialmente farlo per l'ostinata ed assurda presa di posizione del MIUR, parte ricorrente ha presentato domanda cartacea di inserimento in GAE e chiesto altresì di partecipare alle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni previste a partire dall'a.s. 2015/2016.

L'obiettivo che si è prefissato di raggiungere il governo Renzi con il suddetto piano straordinario è quello di chiudere il capitolo graduatorie ad esaurimento ed inaugurare una nuova fase che prevede appunto,



tendenzialmente, la copertura di tutti i posti vacanti negli organici delle scuole a partire proprio dall'a.s. 2015/2016

Non a caso è la stessa legge 107/2015 a stabilire, con l'art. 1, comma 105, che una volta esaurite, le graduatorie ad esaurimento diventeranno inefficaci.

Orbene, detto piano straordinario del governo Renzi, riservato ai docenti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 nelle graduatorie ad esaurimento e/o nelle graduatorie del concorso a cattedra del 2012, si compone di quattro fasi (v. DDG 767/2015 in doc. 10).

- **La prima fase** (detta fase 0) è in realtà svincolata dal piano straordinario e realizzata come ogni anno nel rispetto dell'art. 399 del T.U.. Si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l'anno scolastico 2015/16 sui posti vacanti per effetto delle cessazioni del personale docente (Turn-over).

La relativa regolamentazione attuativa è contenuta nel D.M. n. 470 del 7 luglio 2015 che assegna un contingente di nomine in ruolo pari a 36.627 unità di personale docente, di cui 14.747 riservato alla copertura dei posti di sostegno agli alunni con disabilità. Allegato al DM anche le tabelle analitiche che evidenziano, per ciascuna provincia, la ripartizione - rispettivamente, per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per il sostegno - del numero massimo di assunzioni da effettuare, nonché le istruzioni operative in ordine alle modalità di conferimento delle nomine per il personale docente. (v. doc.)

Naturalmente tale fase 0 interessa i docenti che sono in posizione utile nelle GAE della propria provincia e nei concorsi antecedenti a quello del 2012 (es. '90 o '99 se ovviamente ancora esistenti per quella determinata classe di concorso) rispetto all'aliquota stabilita dal Ministero su tutti i posti disponibili in organico di diritto.

L'estraneità strutturale di questa fase 0 rispetto al piano straordinario delle assunzioni del governo Renzi è stata ribadita anche dal Consiglio di Stato con recentissima ordinanza n.

3909/15 del 31.08.2015 che per chi aveva a suo tempo ricorso al TAR contro il DM 235/2014 ha accolto l'ottemperanza di 3.000 diplomati magistrali e disposto affinché gli stessi vengano inseriti in GAE senza riserva ai fini della immediata partecipazione al piano 0 della buona scuola. Tutto ciò anche a costo di un integrale stravolgimento/rifacimento delle operazioni della Fase 0 a quella data già svolte in quanto: *“Considerato che - al di fuori del piano straordinario di assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016 di cui all'art. 1, commi 93 e 96, della legge n. 107 del 2015 - la generalizzazione di tale depotenziamento dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie non sembra avere fondamento legislativo;”* (v. doc.)

- **La seconda fase**, sempre provinciale, è quella denominata **A**. È una fase che interessa ancora le GAE provinciali e le graduatorie di concorso con la consueta divisione dei posti che sono rimasti dalla fase 0 e sempre al 50% tra GAE e concorso. La fase A non è altro che la “coda” di quella 0, immediatamente successiva e sempre in ambito provinciale, con la sola eccezione della non partecipazione alle assunzioni per i concorsi antecedenti al 2012.
- **La terza fase** è quella denominata **B**: questa fase non più provinciale ma nazionale riguarda tutti i docenti che non sono rientrati nelle due fasi provinciali precedenti per mancanza di disponibilità rispetto alla propria posizione in GAE provinciale o nel concorso. Dal 28 luglio al 14 agosto i docenti interessati hanno potuto inviare una domanda tramite istanze online con la scelta di inserire TUTTE le province d'Italia. Mentre quindi la domanda è facoltativa, una volta che si decide di inoltrarla sarà obbligatorio inserire tutte le province d'Italia.
- Alla **quarta fase (C)** si partecipa con la stessa domanda che riguarda la fase B e da inoltrare entro il 14 agosto 2015 e per le stesse province. A differenza però della fase B quella C non riguarda le sedi in organico di diritto non coperte per mancanza di aspiranti, ma quelle dell'organico potenziato deciso dalle singole scuole. Questa fase riguarda i docenti che non sono rientrati nelle tre fasi



precedenti.

Ebbene, parte ricorrente ha chiesto anche di partecipare alle fasi B e C del piano straordinario - riservate ai docenti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie del concorso a cattedra del 2012 – dando così dimostrazione della necessità assoluta di procurarsi una qualche concreta opportunità occupazionale alla vigilia di un anno scolastico interessato da grandi stravolgimenti e tutto ciò anche a rischio di doversi trasferire in altre province del territorio nazionale con conseguenze drammatiche sul piano familiare ed esistenziale.

Né possono in alcun modo tranquillizzare la parte, le precisazioni fornite dal MIUR sul proprio sito istituzionale www.istruzione.it nella sezione FAQ, laddove spiega che *“chi non partecipa al piano straordinario delle assunzioni non potrà essere assunto nel 2015/2016, proprio per via della omessa presentazione della domanda”*. (v. doc. 12);

Per quanto riguarda gli anni successivi – precisa sempre il MIUR - *“cambierà la stessa geografia dei posti vacanti e disponibili poiché molti di questi potranno essere occupati dal personale già di ruolo nel 2014/2015 a seguito del piano straordinario di mobilità previsto dal comma 108 della legge 107/2015. Quindi, i primi scorrimenti nelle graduatorie ad esaurimento che eventualmente rimarranno in vigore dopo il piano straordinario potrebbero non avvenire prima del 2017/2018.”*

Aggiunge anche il MIUR che: *“le graduatorie non esaurite potranno essere scorse solo nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili della provincia di riferimento, poiché il rimanente 50 per cento è riservato al prossimo concorso che sarà bandito entro il 1° dicembre 2015. Infine, la distribuzione dei posti per classe di concorso dipenderà anche dal fabbisogno espresso dalle scuole con i Piani triennali dell’offerta formativa e, dunque, ad oggi non è conosciuta.”*

A chi chiede poi se pur non **presentando la domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni, risulti comunque possibile continuare a lavorare nella scuola statale in qualità di supplente, il MIUR risponde:** *“Entro il limite del periodo massimo di 36 mesi consentito dall’articolo 1, comma 131, della legge 107/2015. E solo*

caso in cui vi siano posti disponibili. Occorre tener presente che nel 2015/2016 non rimarranno posti vacanti e disponibili poiché saranno tutti occupati al termine del piano assunzionale straordinario. Anche nel 2016/2017 con ogni probabilità non vi saranno posti vacanti e disponibili in molte province poiché potranno essere occupati dal personale già di ruolo nel 2014/2015 a seguito del piano straordinario di mobilità previsto dal comma 108 della citata legge 107/2015.... In conclusione, il fabbisogno di supplenti sarà più basso in futuro rispetto a quanto accaduto sino al 2014/2015, sarà limitato all'organico di fatto e sarà distribuito geograficamente in maniera diversa.”;

Si insiste pertanto affinché la parte ricorrente, previo inserimento in GAE per via giudiziale, venga ammessa alle fasi B e C del piano straordinario di assunzione, tuttora in corso (in base ai posti disponibili) valorizzando l'istanza cartacea presentata dalla docente, in tempo utile.

*** **

Tutto ciò premesso e considerato, la Sig.ra **Gozzi Tamara**, come in epigrafe rappresentata e difesa

Ricorre

Al Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del lavoro, affinché, assunti tutti i provvedimenti di rito ivi compresa l'autorizzazione alla notifica nei confronti dei controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia accogliere le seguenti

Conclusioni

Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa,

- 1) Accertare e dichiarare, previa disapplicazione del D.M. n. 235/2014, il diritto della parte ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie ad



STUI
Avv. Cia
Via V
00041 Albar
Tel. 06 88932892

LE
uca l
gilio
>La7
-Fu

esaurimento provinciali di Roma III^ fascia per la Scuola dell'infanzia e per la Scuola primaria nella posizione e con il punteggio spettante sulla base della Tabella di valutazione dei titoli allegata al D.M. n. 235/2014;

- 2) Per l'effetto annullare le graduatorie ad esaurimento provinciali di Roma III^ fascia per docenti di scuola dell'infanzia e primaria nella parte in cui non risulta ivi inserita la parte ricorrente;
- 3) Conseguentemente, previo ordine di riattivazione a tal fine della piattaforma telematica "*istanze on line*" ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda in forma cartacea (in atti), ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio-Ambito Territoriale provinciale di Roma, l'inserimento della parte ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento provinciali di Roma III^ fascia per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria con le seguenti modalità:
 - Punti 17 e posizione compresa tra la n. 3315 e la n. 3376 per la scuola dell'infanzia;
 - Punti 42 e posizione compresa tra la n. 3135 e la n. 3161 per la scuola primaria;
- 4) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere ammesso alle fasi 0, A, B e C del piano straordinario di assunzione, tuttora in corso, (in base ai posti disponibili), valorizzando l'istanza cartacea presentata, dal docente in tempo utile (ed allegata al presente ricorso) (vista la preclusione all'utilizzo della piattaforma

STU
v. Cia
Via V
Albar
932892

LEGALE

uca Magnani
gilio, 12
Laziole (LT)
- Fa 06.86.33890 web);

- 5) Per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed ai suoi preposti che *Gozzi Tamara* debba essere ammesso a partecipare alle diverse fasi del piano straordinario di assunzione, tuttora in corso, (in base ai posti disponibili), valorizzando l'istanza cartacea presentata dal docente, in tempo utile (ed allegata al presente ricorso) (vista la preclusione all'utilizzo della piattaforma web).
- 6) Ove all'esito del suo inserimento per via giudiziale nelle impugnate graduatorie ad esaurimento docenti, la ricorrente risulti essere avente diritto all'assunzione in base ai criteri dettati dal piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato previste dal c. 98 della L. 107/2015, condannare l'amministrazione scolastica convenuta ai conseguenti provvedimenti, ivi compresi quelli propedeutici e/o relativi alla sua assunzione a tempo indeterminato nel profilo di appartenenza con decorrenza dall'inizio dell'a.s. 2015/2016 o da quelli successivi ravvisati;
- 7) *In ogni caso*, condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t. al risarcimento del danno in favore della parte ricorrente come richiesto, da liquidarsi nella misura che sarà ritenuta equa e/o di giustizia, tenuto conto dei parametri forniti.
- 8) *In ogni caso*, condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t. al risarcimento del danno



economico derivante dal ritardo che inevitabilmente verrà a registrarsi nella presa in servizio della lavoratrice, da liquidarsi in misura pari o commisurata alle retribuzioni perse in relazione all'a.s. 2015/2016 o nella diversa misura ritenuta equa e/o di giustizia;

9) Dettare forme e modi per una corretta e compiuta esecuzione dell'emananda sentenza;

10) condannare inoltre l'amministrazione scolastica convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.

In via istruttoria

A) Si chiede disporsi la chiamata in causa dei controinteressati ai fini dell'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami da effettuarsi con pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami (pagina web *Atti di Notifica*) del ricorso, dell'ordinanza ammissiva nonché infine dello stralcio graduatoria ad esaurimento provinciale di Roma – docenti scuola dell'infanzia e primaria, recante elenco dei potenziali controinteressati (v. doc. 14);

B) si chiede di essere autorizzati al deposito nelle more del giudizio della domanda cartacea di partecipazione alle Fasi A, B e C del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla Legge 107/2015 e al D.D.G. 767/2015, spedita a mezzo racc. a.r. nella prima metà di agosto u.s. e non ancora refertata;

C) Si chiede la trasmissione ad opera del MIUR del fascicolo personale

della ricorrente contenente tutta la documentazione inerente la sua posizione;

D) Si chiede fin da ora di essere ammessi a prova contraria in ordine a tutte le eventuali istanze istruttorie dedotte da parte resistente;

E) Si chiede disporsi CTU contabile al fine di determinare le somme dovute alla ricorrente anche in via risarcitoria;

Si dichiara che il presente giudizio è di valore indeterminato ma che la ricorrente risulta esonerata dal versamento dello stesso essendo il reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2014 del suo nucleo familiare, inferiore a quello di cui all'art. 9 comma 1 – bis del D.P.R. n. 115/2002

Si allegano i seguenti documenti in copia:

- 1) a) Decreto ministeriale n. 235/2014;
b) Tabella valutazione titoli allegata al d.m.
- 2) Decreto ministeriale n. 375 del 6 giugno 2014;
- 3) a) stralcio graduatorie ad esaurimento provinciali di Roma vigenti per docenti di scuola dell'infanzia (relativo alle posizioni inferiori a quella rivendicata dalla ricorrente in base al punteggio vantato);
b) stralcio graduatorie ad esaurimento provinciali di Roma vigenti per docenti di scuola primaria (relativo alle posizioni inferiori a quella rivendicata dalla ricorrente in base al punteggio vantato);



STU
Avv. G
Via
041 Alb
889328

LEGALE
uca Magnani
giglio, 12
io Laziale (F. 11)
2 - Fe 06

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Roma per la classe concorsuale Scuola Infanzia (AAAA) e/o Scuola Primaria (EEEE);

L'arti., comma 100 della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e/o Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

Ai sensi dell'art. 151 cpc il Giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de quo il ricorso ha ad oggetto il diritto all' inserimento della parte istante nelle vigenti Graduatorie ad esaurimento provinciali (della scuola primaria, della scuola dell'infanzia della provincia di Roma).

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alle Graduatorie dette, che potrebbero, in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta GAE non noti alla parte ricorrente.

Si rileva inoltre che la tradizionale notifica per pubblici proclami è oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato, sentenza n. 106/1990 la stessa non appare comunque idonea allo scopo non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle GAE in quanto oggi



mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei provvedimenti dei singoli interessati.

I Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[. . .] l'urgenza della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

Rilevato inoltre che la notifica del ricorso nei modi ordinari oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per i ricorrenti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ambito Territoriale di Roma, con sede in via Pianciani 32 a Roma mediante la pubblicazione sul sito istituzionale o in altro sito istituzionale meglio individuato o solo in via subordinata per pubblici proclami.

Tutto ciò premesso la presente difesa fa

ISTANZA

affinché l'ill.mo Giudicante, valutate le opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, affinché voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

- a) quanto al MIUR e all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ambito provincia di Roma, convenuti mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
- b) quanto ai controinteressati disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'Amministrazione Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ambito Territoriale provincia di Roma con sede in via L. Pianciani 32 in Roma, sul sito istituzionale.

Albano Laziale, li 25.11.2015

Avv. Gianluca Magnani



MALE
MAGNANI
12
iale (RM)
06 8893 1896

N. R.G. 5217/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI

sezione lavoro 1° grado

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice del Lavoro dott. Raffaella Falcione,

Letto il ricorso che precede, causa n. r.g. 5217/2015,

tra

TAMARA GOZZI (C.F. GZZTMR81P49A132R) con il patrocinio dell'avv. **MAGNANI GIANLUCA** e dell'avv. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. **MAGNANI GIANLUCA**

RICORRENTE/I

e

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO AMBITO TERRITORIALE DI ROMA (C.F. 97248840585) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA** (C.F. 80255230585)

RESISTENTE/I

- Visto l'art. 415 comma 1 e 2 cpc nel testo modificato dalla legge 533/1974
- fissa l'udienza di discussione al **7/06/2016** ore **09:00**;
ricordando in particolare al convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza mediante deposito di una memoria difensiva nella quale debbono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, nonché tutte le sue difese ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova, con avviso che non si potrà tenere conto di tutti quei documenti per i quali non vi sia prova certa di tempestiva produzione
assegna termine di legge alla parte ricorrente per la notifica alla controparte.

Autorizza la notifica ai contro interessati ex art. 151 c.p.c. a mezzo pubblicazione del ricorso e del presente decreto sul sito web istituzionale del Ministero, sede locale.

Velletri, 1 dicembre 2015

Il Giudice del Lavoro
dott. Raffaella Falcione



DIOL
GIANLUCA
MAGNANI
VIA VIRGILIO
12 - F
ALBANO LAZIALE (RM)
CALE
MAGNANI
O, 12
LIZI
RM

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto Avv. Gianluca Magnani iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri, con studio in Albano Laziale (RM) via Virgilio 12, quale procuratore della Sig.ra Tamara Gozzi, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, e art. 16 undecies, comma 1 del D.L. 179/2012, conv. In L. 221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n. 90 del 24/06/2014, attesto che l'antescritto ricorso ex art. 414 c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione udienza, emesso dal Tribunale di Velletri - Sezione Lavoro in persona del GUL Dott.ssa Falcione il 04.12.2015, sono copia analogica conforme dei corrispondenti atto e provvedimento in formato digitale estratti dal fascicolo informatico n. 5217/2015 RG, Tribunale di Velletri - Sezione Lavoro.

Essi constano di complessive 35 pagine esclusa la presente.

Albano Laziale, 08/04/2016

Avv. Gianluca Magnani

